

TITOLO VI

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 167

Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
 - a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
 - b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

Articolo 168

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>170, comma 1, lettera a)</i>	<i>Da 3 a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell' allegato XXXIII, ed in particolare:
 - a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
 - b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell' allegato XXXIII;
 - c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all' allegato XXXIII;
 - d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all' allegato XXXIII.

<i>CONTRAVVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>170, comma 1, lettera a)</i>	<i>Da 3 a 6 mesi</i>	<i>Da 2.740 a 7.014,40 euro ¼ 1.753,60 euro</i>

-  3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell' allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Articolo 169**Informazione, formazione e addestramento**

1. Tenendo conto dell' allegato XXXIII, il datore di lavoro:

- a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
- b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

<i>CONTRAVENTORE</i>	<i>ART. SANZIONATORIO</i>	<i>ARRESTO</i>	<i>AMMENDA</i>
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	<i>170, comma 1, lettera b)</i>	<i>Da 2 a 4 mesi</i>	<i>Da 822 a 4.384 euro ¼ 1.096 euro</i>

- ✎ 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

CAPO II – SANZIONI**Articolo 170****Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente**

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.740 fino ad euro 7.014,40 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2.
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 822 a euro 4.384 per la violazione dell'articolo 169, comma 1.

Articolo 171**Sanzioni a carico del preposto**

-- ABROGATO --